

Avv. Elena Spina

Viale delle Milizie, 9 – 00192 – Roma

Tel: 06 35340262 fax 06-35340270 - cell. 348 7624764

e-mail: avvocatessaelenaspina@gmail.com

pec avvocatessaelenaspina@pec.it

La sottoscritta avv. Elena Spina (c.f. SPNLNE69L50D086N – pec:avvocatessaelenaspina@pec.it quale difensore di Flaminio Daniele Galluzzo nato a Catania il 21.08.1980 e residente in Catania Largo dell'Odeon n. 1 (C.F. GLLFMN80M21C351P) provvede alla redazione del presente avviso, da pubblicarsi sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in ottemperanza alla Sentenza n. 5080/2025 emessa Tribunale Amministrativo Regionale – sezione III bis - in data 11 marzo 2025 che dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati tramite notificazione per pubblici proclami **sul sito del Ministero resistente che** dovrà provvedere alla pubblicazione del presente avviso, della ordinanza e degli atti del processo sul proprio sito internet istituzionale con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione.

Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione III bis - rg. n. 10781/2024

1. Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare :

Parte ricorrente:

Flaminio Daniele Galluzzo nato a Catania il 21.08.1980 e residente in Catania Largo dell'Odeon n. 1 (C.F. GLLFMN80M21C351P)

Parti intimare:

Ministero dell'Istruzione e del Merito

USR Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del Dirigente p.t.

Commissione giudicatrice del concorso per la classe di concorso A058 per la Regione Sicilia di cui al Bando D.d.g. n. 2575/2023

Fabiana De Luca

2. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso

Provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo:

Per l' accertamento e la declaratoria del diritto di accesso ex art. 25 e ss L. n. 241/1990, nonché per l'accertamento dell'obbligo a provvedere e dell'illegittimità del silenzio inadempiuto illegittimamente serbato dalle Amministrazioni intimato a seguito ed in relazione all'atto di diffida inviato a mezzo PEC in data 1 settembre 2024 e relativo all'obbligo a provvedere alla integrazione della graduatoria di merito e alla mancata pubblicazione di alcun elenco graduato di tutti i candidati che abbiano superato le prove del concorso a cattedra ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D.G. n. 2575/2023.

Per l'annullamento previa sospensiva della Nota prot. N. 46239 del 3 ottobre 2024 del Ministero dell'istruzione e del merito – Usl Sicilia e della relativa determinazione dell'Amministrazione di negare il diritto di accesso relativamente agli atti della procedura concorsuale. Nonché per la impugnazione di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi, di estremi sconosciuti, ivi compresa la Nota prot. N. 33967 del 7 agosto 2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito -Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, emessa ai sensi dell'art. 9 del D.D.G. n. 2575/2023 con cui è stata approvata la Graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A058 "TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA" tra le altre anche per la Regione SICILIA, nonché per l'annullamento della stessa graduatoria allegata, nella parte in cui appare non integrata ai fini delle ulteriori operazioni di scorrimento previste dal bando

Nonché ove necessario e se interpretato in termini successivamente lesivi alla posizione qui rappresentata, per l'annullamento del Bando di concorso del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al Decreto prot. n. 2575 del 6 dicembre 2023 — Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, con particolare riferimento all'art. 9 e seguenti e allegate Tabelle

Sintesi dei Motivi di ricorso :

- 1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22, 23, 24 E 25 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241. L'Amministrazione ha espressamente negato l'accesso agli atti richiesti e non ha mai risposto alla ulteriore istanza diffida del ricorrente. Tale modalità di operare risulta illegittima in quanto finalizzata a non**

garantire il sotteso diritto di accesso agli atti amministrativi quale principio generale dell'attività amministrativa, volto a favorire la partecipazione ed assicurare la imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa, così come sancito dall'art. 22 e ss. della legge n. 241/1990, in puntuale applicazione dei principi di legalità e buon andamento dell'amministrazione secondo il dettato dell'art. 97 Cost.

2. 2. VIOLAZIONE, ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. n. 241/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. Appare evidente anche l'illegittimità del diniego per totale carenza di motivazione, in assenza del richiamo da parte della resistente alla sussistenza, nella specie, di specifici divieti che osterebbero all'ostensione degli atti richiesti – al cospetto di una disciplina dell'accesso improntata, in linea generale, alla massima trasparenza nell'azione della P. A. ed al principio di leale collaborazione tra P. A. e privato, oltre che in presenza dell'obbligo di legge, di natura generale, di fornire adeguata motivazione ad ogni provvedimento amministrativo, considerato peraltro il chiaro obbligo di integrare la graduatoria previsto dall'art. 9 del Bando in caso di rinunce.
3. Violazione e falsa applicazione del decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, co. 5ter, D.Lgs. 165/2001 e dei principi fondamentali anche costituzionali del pubblico concorso. Obbligo a provvedere. Illogicità contraddittorietà. Eccesso di potere. Carenza di motivazione Altro profilo che si lamenta nella presente vicenda è la mancata graduazione e costituzione di un elenco /graduatoria complessiva dei candidati che abbiano superato le prove in base al merito, nonché la mancata emissione di tutti i provvedimenti necessari per consentire l'attribuzione dl posto bandito e la integrazione della graduatoria prevista ex art. 9 del Bando.

3. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso di interesse per la parte ricorrente.

4. **Lo svolgimento del processo** può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

5. **Indicazione ordinanza che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami**

La presente notifica per Pubblici Proclami è stata autorizzata dalla Sentenza n. 5080 ____ / ____ 2025 ____ REG.PROV.COLL.emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione TERZA Bis su ricorso r.g. n. 10781/2024 che dispone la notifica per pubblici proclami nei termini indicati nella Sentenza.

